CAMERA DEI DEPUTATI N. 3168

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 20 settembre 1995 (v. stampato Senato n. 1729)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

BISCARDI, PAGANO, MASULLO, ALÒ, BARRA, BERTONI, BRUNO GANERI, CARCARINO, CARELLA, CORASANITI, CORVINO, GUIDO DE MARTINO, DE NOTARIS, DI BELLA, DI ORIO, DONISE, GRUOSSO, IMPOSIMATO, LAFORGIA, LORETO, LUBRANO DI RICCO, MANIERI, MARINI, MICELE, ORLANDO, PAPPALARDO, PELELLA, PELLEGRINO, PUGLIESE, ROSSI, SALVATO, SCRIVANI, SELLITTI, SICA, STANISCIA, STEFÀNO, TORLONTANO, TRIPODI, VOZZI, VILLONE, VALLETTA, FAGNI, VELTRI, CARPI

—

Celebrazione del bicentenario della Repubblica napoletana del 1799

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 settembre 1995

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Comitato d'onore e Commissione nazionale).

1. Al fine di celebrare il bicentenario della Repubblica napoletana del 1799 sono costituiti un Comitato d'onore e una Com-

missione nazionale, di seguito denominati rispettivamente Comitato e Commissione.

ART. 2.

(Composizione e compiti del Comitato).

1. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è presieduto da una personalità, designata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che abbia illustrato per alti meriti la vita politica, culturale e sociale del Mezzogiorno.

2. Il Comitato è inoltre composto da:

a) il Ministro per i beni culturali e ambientali;

b) il Ministro della pubblica istruzione;

c) il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) i Presidenti delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia;

e) i Presidenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise e Puglia;

f) il Sindaco della città di Napoli;

g) i rettori delle università aventi sede nelle regioni di cui alla lettera *e)*;

h) il Presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei.

3. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e formula proposte alla Commissione ai fini della predisposizione del programma di iniziative di cui all'articolo 4.

4. Ai membri del Comitato non è assegnato alcun compenso o rimborso spese.

ART. 3.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da:

a) il Presidente dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli;

b) il Presidente dell'Istituto italiano per gli studi storici di Napoli;

c) il Presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;

d) il Presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano;

e) il Direttore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli;

f) il direttore generale preposto all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria del Ministero per i beni culturali e ambientali o un suo delegato.

2. La Commissione elegge, nel proprio seno, un presidente.

3. La Commissione può integrare la propria composizione con esponenti della vita politica e culturale del Mezzogiorno, in numero non superiore a quattro, i quali sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Ai membri della Commissione non è assegnato alcun compenso o rimborso spese.

ART. 4.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione approva un programma di iniziative rivolto in particolare:

a) allo svolgimento di convegni, congressi e seminari, di carattere internazionale, nazionale, regionale o locale;

b) alla pubblicazione dell'edizione nazionale dei saggi di Mario Pagano, delle opere e dell'epistolario di Vincenzo Cuoco, degli scritti di altri protagonisti della stagione culturale e civile della Repubblica napoletana, nonché della memorialistica e della saggistica regionali concernenti i fatti del 1799;

c) all'istituzione di borse di studio e di perfezionamento, nonché al bando di concorsi per l'elaborazione di saggi storiografici;

d) all'istituzione in ambito scolastico di concorsi e premi di cultura;

e) alla realizzazione di una bibliografia generale su supporto informatico;

f) alla effettuazione di interventi di incremento, tutela, recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio storico-monumentale, archivistico e librario.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, la Commissione si avvale dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6.

ART. 5.

(Funzionamento della Commissione).

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con proprio decreto, stabilisce ogni misura idonea al funzionamento della Commissione e alla verifica delle attività da essa svolte.

2. Le funzioni amministrative di segreteria relative al funzionamento del Comitato e della Commissione sono svolte dal Ministero per i beni culturali e ambientali – Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio.

3. Per il funzionamento della Commissione non possono essere assunti impegni a carattere obbligatorio o permanente.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 8 miliardi per il quadriennio 1995-1998, in ragione di lire un miliardo per il 1995, lire due miliardi per il 1996 e lire 2,5 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997 e 1998, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali denominato « Fondo per le celebrazioni del 1799 ».

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, quanto al 1995, al 1996 e al 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto al 1998, mediante utilizzo delle disponibilità iscritte nel conto residui relativo al medesimo anno.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.